

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

IL REVISORE DEI CONTI

(nominato ai sensi della deliberazione C.C. n. 13 in data 26.04.2018)

Il sottoscritto Riva Giulio Francesco, avendo esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL’ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019.”**

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l’Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all’articolo 20, entro il 31.12.2020 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un’accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l’articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l’obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d’azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell’Ente locale, sia in conseguenza di un’auspicata riduzione delle partecipate, sia con l’adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si ribadisce, in ogni caso, l’importanza dell’applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d’impresa disciplinato dall’articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto ed in particolare il piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100, la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale nonché la relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, allegati;

VISTO l’art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta deliberativa e nella documentazione allegata e dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL’ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019.”** corredata dai relativi allegati.

INVITA, INOLTRE, L'ENTE A:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** anche per il tramite della capogruppo copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Rivanazzano Terme, li 17 Dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI
Giulio Francesco RIVA

